



COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	48
ADUNANZA	28.11.2007
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI.

L'anno **duemilasette** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - ZANINI ACHILLE LUIGI	SINDACO	Presente
2 - FONTANELLA GIUSEPPE	CONSILIERE	Presente
3 - GOLANI MORENO	CONSILIERE	Assente
4 - BERTAZZOLI LORENZO	CONSILIERE	Presente
5 - LEONI PIETRO CARLO	CONSILIERE	Presente
6 - ANTRESI PATRIZIA	CONSILIERE	Presente
7 - PALLASTRELLI ADELMO	CONSILIERE	Presente
8 - PORCHERA ROBERTA	CONSILIERE	Presente
9 - SEVERGNINI AGOSTINO	CONSILIERE	Presente
10 - STEFANINI OSCAR	CONSILIERE	Presente
11 - PERRONE ANTONIO	CONSILIERE	Presente
12 - SCOLIERI GIAMPIETRO	CONSILIERE	Presente
13 - FUMAGALLI DANILO	CONSILIERE	Presente

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

All'adunanza del Consiglio Comunale partecipa, senza diritto di voto, anche l'assessore esterno Porchera Oscar Danilo.

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CLEMENTE DR. GIOVANNI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANINI ACHILLE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Comune di Monte Cremasco promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici morali di cui è portatrice la comunità locale;
- L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
- Il Comune di Monte Cremasco condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- Al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Monte Cremasco promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani generazioni;
- Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela per l'ambiente che ci circonda, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

RILEVATO che:

- Il Comune di Monte Cremasco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
- Il Comune di Monte Cremasco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune;
- Al Comune di Monte Cremasco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

RILEVATO, altresì, che, allo scopo di dotarsi di strumenti normativi efficaci, atti a disciplinarsi compiutamente la materia (anche dal punto di vista sanzionatorio all'occorrenza), è opportuno dotarsi di apposito regolamento comunale;

VISTO il testo di regolamento che si propone per l'approvazione, che si compone di n. 27 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente ai principi sopraenunciati;

VISTA la Legge 14/08/1991 n. 281;

VISTA la Legge 11/02/1992 n. 157;

VISTI gli artt. 823,826 C.C.;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 componenti consiliari presenti e votanti;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento comunale per la tutela degli animali che, composto da n. 27 articoli, si allega alla presente delibera;
- 2) di dare atto che il regolamento, come sopra approvato, entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune;

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:
f.to Clemente dr. Giovanni

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to ZANINI ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Monte Cremasco, li **28 DIC. 2007**

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
- si trasmette al competente organo di controllo sugli atti dei Comuni ai sensi dell'art. 126, comma primo del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE DR. GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Monte Cremasco, li **28 DIC. 2007**



IL SEGRETARIO COMUNALE
CLEMENTE DR. GIOVANNI

DIVENUTA ESECUTIVA IL AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA
3 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CLEMENTE DR. GIOVANNI



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Clemente Giovanni)

COMUNE DI MONTE CREMASCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI.

Adottato con delibera C.C. n. 48 del 28/11/2007

Regolamento per la tutela degli animali

Art.1 Principi generali

1. Il Comune di Monte Cremasco promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici morali di cui è portatrice la comunità locale
2. L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Il Comune di Monte Cremasco condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Monte Cremasco promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani generazioni.
5. Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela per l'ambiente che ci circonda, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

ART. 2 Profili istituzionali

1. Il Comune di Monte Cremasco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Comune di Monte Cremasco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Comune di Monte Cremasco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

ART. 3 Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n.281, ed anche alle specie di vertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà con esclusione delle specie selvatiche di vertebrati, comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e degli artt. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n.157.

Art. 4 Divieti generali

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:
 - a) di incrudelire verso animali senza necessità o di sottoporli a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche;
 - b) di abbandonare gli animali domestici o comunque addomesticati;
 - c) di detenere animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
 - d) di far lottare gli animali fra loro e di addestrare gli animali con il ricorso a metodi coercitivi e violenti;
 - e) di catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
 - f) isolare gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazioni;
 - g) di trasportare gli animali in condizioni di insicurezza per la loro integrità fisica;
 - h) di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali in stato di denutrizione, precarie condizioni di salute, evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione, o comunque sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti; eventualmente avvalendosi del servizio veterinario l'organo di vigilanza che accerta la violazione provvede al sequestro immediato dell'animale e al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che provvederanno, dopo la sanzione accessoria della confisca, al successivo affido dell'animale.
 - i) di depositare sostanze velenose in, luoghi accessibili agli animali, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuali con opportune modalità, non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente; a tale scopo è obbligatorio apporre, nella zona interessata dalle operazioni un'apposita segnaletica di avvertimento;

Art.5 Collaborazione con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali.

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune di Monte Cremasco collabora con l'ordine dei medici -veterinari, con le associazioni di volontariato e gli enti istituzionali aventi finalità protezionistiche, per la promozione di iniziative di protezione ambientale e tutela degli animali, con particolare attenzione al benessere degli animali domestici da compagnia e/o da reddito e animali selvatici presenti nel territorio comunale.

Art.6 Detenzione degli animali domestici nelle abitazioni.

1. Nell'ambito urbano è consentita la detenzione di animali d'affezione all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e del benessere etologico dell'animale.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere sottoposti a cure mediche veterinarie ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, devono accudirli e alimentarli secondo le loro esigenze fisiologiche.
4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare esigenze fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno, ivi compreso terrazze e balconi, sprovvisti di idonei ripari. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata con il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso comunque non nocivo per la salute dell'animale.
6. Il proprietario o detentore di animali esotici quali rettili, felini, roditori che per la loro aggressività, o perché potrebbero essere portatori di malattie infettive trasmissibili all'uomo o che comunque potrebbero essere di pericolo per l'incolumità pubblica, è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Comunale preposto, è fatto divieto di tenere detti animali alla catena, o legati al trespolo in caso di uccelli, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di creare le condizioni ambientali e climatiche dei luoghi ove vivono abitualmente queste specie.
7. E' vietato creare molestia al vicinato e in particolar modo agli anziani, permettendo ai cani, anche all'interno di giardini o proprietà, di abbaiare continuamente per ore, sia durante il giorno che nelle ore notturne.

Art. 7 Obblighi degli allevatori o possessori di cani a scopo commercio.

1. Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare al Comune di Monte Cremasco ed al servizio veterinario dell'Asl di Crema con cadenza annuale una copia conforme del registro di carico dei cani allevati e/o venduti, al fine di un costante monitoraggio delle presenze dei cani sul territorio comunale.
2. Gli allevatori di cani o ai possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di dichiarare la nascita dei cuccioli all'ufficio preposto per la anagrafe canina entro 30 giorni dall'avvenuto parto con l'indicazione del numero dei cuccioli nati.

Art. 8 Buona tenuta degli animali.

1. Il proprietario deve garantire la buona tenuta dell'animale, impegnandosi a:

- a. evitare accoppiamenti in assenza di sicura collocazione della cucciolata;
 - b. Informarsi presso il servizio veterinario dell'Asl sui metodi più opportuni sul contenimento delle nascite;
 - c. Richiedere l'intervento del servizio veterinario per eventuali interventi di contracccezione;
 - d. Sterilizzare i gatti lasciati liberi di vagare sul territorio;
2. I possessori o detentori di cani o altri animali devono comunicare ogni caso di morsicatura di cani e altri animali al servizio veterinario dell'Asl, in ottemperanza del disposto dell'Art. 86 D.P.R. 320/1954.
 3. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali verranno tenuti in osservazione con le modalità più idonee stabilite dal servizio veterinario dell'Asl.

Art.9 Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione.

1. I cani vaganti, catturati dal servizio Veterinario dell'Asl o da quello convenzionato, e ricoverati presso i canili pubblici o privati, nel caso siano dotati di tatuaggio o microchip di identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o detentore, saranno restituiti previo pagamento agli uffici competenti delle spese di cattura ricovero e mantenimento.
2. I cani non reclamati entro 60 giorni dalla cattura possono, previo espletamento degli accertamenti sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon mantenimento, oppure ad associazioni di volontariato per la protezione degli animali, e/o Enti pubblici e/o privati che perseguono statutariamente principi di protezione zoofila e che possono mantenere gli animali in condizioni tali da garantire il benessere etologico, sanitario e fisiologico; l'affidamento diventa definitivo dopo 15 giorni, previo registrazione all'anagrafe canina regionale nel comune di residenza dell'affidatario.
3. Il cittadino che ritrova un animale è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Comunale preposto che ne darà adeguata pubblicità . Decorsi 15 giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata quando necessari la detenzione dell'animale presso colui che lo ha ritrovato.
4. Il proprietario o il detentore dell'animale smarrito, è obbligato entro 48 ore a darne notizia AL Comune di Monte Cremasco che provvederà notiziare l'Ufficio Veterinario dell'Asl, per non incorrere nelle sanzioni previste per l'abbandono.
5. Il Comune di Monte Cremasco a mezzo dei sistemi di collegamento fra enti favorirà il ritrovamento degli animali smarriti.
6. Gli animali non possono essere dati in custodia o in affido a persone che hanno subito condanne per maltrattamento ad animali.

Art. 10 Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico.

1. In tutti i luoghi aperti al pubblico, ad esempio vie, piazze, aree verdi attrezzate, vicinali e comunque ove non sia espressamente vietato, i cani

devono essere condotti al guinzaglio e i cani d'indole mordace, devono essere muniti di idonea museruola.

2. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi indicati dal precedente comma se muniti di idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero alla molestia alle persone purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.
3. E' vietato introdurre dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi verdi annessi alle scuole a ciò adibiti.
4. E' obbligatorio munirsi di apposito strumento per la raccolta delle feci dei cani, rimuovere le deiezioni solide e comunque pulire il luogo sporcato dagli animali, se questo accade sulla pubblica via o in luoghi aperti al pubblico.
5. E' vietato far urinare i cani sulle soglie di accesso pedonale e carraio delle abitazioni e sui veicoli posti nella pubblica via.

Art. 11 Conduzione di cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi.

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con idonea museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.
2. E' consentito l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, altri animali d'affezione a condizione che siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantire la pubblica sicurezza e il benessere dell'animale.

Art. 12 Omessa custodia di cani ed altri animali.

1. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o comunque non idonea.
2. E' vietato incitare cani e/o animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 13 Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate.

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 - a) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 - b) i cani delle forze armate e di Polizia quando utilizzati per servizio;
2. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

Art.14 Conduzione dei cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, handicappati.

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e agli handicappati.
2. Nel presente caso, non si applica l'obbligo di raccolta delle feci dei cani, così come previsto dall'art. 10, comma 4 e quanto disposto dall'art.10 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 15 Detenzione di cani da caccia

1. I cani utilizzati per la guardia, possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento.
2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro animale, possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 16 detenzione di cani e altri animali di affezione su autoveicoli

1. Nel rispetto dell'art. 169 codice della strada, il conducente dell'autoveicolo è tenuto ad evitare che gli animali trasportati possono sporgere dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stessi.
2. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi; in particolare è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento e pericolo per la guida.
3. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati permanentemente, devono essere autorizzati dal competente ufficio.
4. Il conducente deve sempre garantire una adeguata aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere fisiologico dell'animale.

Art. 17 Detenzione e conduzione di cani e altri animali in locali adibiti ad attività commerciali.

1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.
2. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar ed alberghi,

è riservata alla libera disponibilità del titolare, che deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso, in caso di un eventuale divieto.

Art.18 Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico.

1. E' consentita la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, in contenitori tali da evitare di sporcare il suolo pubblico, seguito dal ritiro immediato dei residui.
2. E' consentita la permanenza di piccoli contenitori per l'acqua di bevanda.
3. E' consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai volatili in genere, in modo da non lasciare depositi né sporcare il suolo pubblico, sempre nel rispetto della normativa Regionale e nazionale.

Art. 19 Cattura di cani in luoghi pubblici.

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la cattura di animali vaganti nel territorio comunale di Monte Cremasco è competenza esclusiva del servizio Veterinario della Asl di Crema.
2. I cani catturati verranno sottoposti a trattamento sanitario, secondo quanto prevede la normativa vigente, e consegnati alle strutture pubbliche di ricovero, qualora non sia possibile risalire al possessore.

Art. 20 Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro abitat.
2. Si intende per abitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi, indipendentemente dal numero dei soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 21 Affidamento degli animali d'affezione.

1. L'Amministrazione comunale promuove, anche sulla base di convenzione con le Associazioni Animaliste ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'adozione degli animali abbandonati.
2. A tale scopo, sono attuate iniziative di informazione al fine di stimolare l'affidamento degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione, o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.

Art. 22 Struttura ricettiva e di rifugio

1. L'Amministrazione Comunale assolve alle funzioni di propria competenza alle normative nazionali e regionali, nonché del presente regolamento

mediante convenzione con l'apposita struttura di ricovero degli animali abbandonati nel territorio del Comune di Monte Cremasco.

Art. 23 Strutture private di ricovero e cura.

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente e fatte salve le autorizzazioni da esse previste, l'impianto di canili, gattili e similari è consentito a condizione che le strutture siano sufficientemente vaste e sistemate in modo che gli animali possano muoversi in maniera adeguata alla loro specie e in modo non pregiudizievole della salute dei medesimi.
2. Dette strutture debbono essere dotate di personale sanitario idoneo a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.
3. La costruzione di nuovi ricoveri per animali deve rispettare i criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 24 Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio urbano.

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole espresso da servizio Veterinario dell'Asl di Crema, sulla scorta delle norme di indirizzo a tutela del benessere animale, emanate dall'Amministrazione Comunale. La richiesta di autorizzazione deve, essere presentata almeno 30 giorni antecedenti la data di installazione delle strutture.
2. L'esposizione di animali vivi nelle vetrine dei negozi è assoggettata al rispetto delle condizioni ambientali necessarie al loro benessere. In particolare pesci rettili devono essere contenuti in appositi acquari e terrari e terracquari; i cani e i gatti devono essere tenuti al riparo dei raggi solari, devono disporre di uno spazio adeguato alla loro mole e numero che non deve comunque essere inferiore, per ciascuna specie, alle due unità e non superiore alle quattro, devono avere un'età compresa tra i due e i quattro mesi, e aver già iniziato il ciclo di vaccinazioni e di svermatura certificati da un medico veterinario; cani e gatti non possono essere tenuti nello stesso spazio salvo il caso in cui possono essere esposti un solo cucciolo di cane e un solo cucciolo di gatto abituati ad una convivenza tranquilla; gli animali esposti devono avere a disposizione recipienti non rovesciabili di acqua e cibo, il pavimento della vetrina dove sono esposti gli animali deve essere cosparso di materiale assorbenti le deiezioni e deve essere adeguatamente ricambiato più volte al giorno.

Art.25 Ulteriori prescrizioni

1. E' consentito tenere animali alla catena, purché la stessa consenta di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo e del riparo in caso in ogni caso.

2. La catena ove necessario deve avere una lunghezza minima di 5 metri, oppure di 3 metri se fissata ad un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. Nel caso di cani tenuti nei recinti, questi devono avere una superficie non inferiore ai 9(nove) mq e ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
4. A seconda della specie animale, devono essere adottate idonee misure di ricovero e detenzione nel pieno rispetto delle norme del benessere animale per le caratteristiche del luogo e condizioni microclimatiche ambientali.
5. In caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere ovvero malgoverno degli animali, deve essere data comunicazione al servizio Veterinario dell'Asl di Crema che potrà disporre il sequestro preventivo e cautelativo, per l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali. Il Sindaco convalidando il sequestro, potrà disporre ulteriori provvedimenti non escluso l'affidamento degli animali alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazione di protezione zoofile a spese del proprietario.
6. Le gabbie per gli uccelli devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere di 6 volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime devono essere in rapporto aumentate. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per la meno la metà della sua superficie.
7. E' vietato amputare ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere eseguito dal medico veterinario che ne certifichi la motivazione, tale certificato va conservato dal proprietario o detentore e in caso di cessione segue l'animale.
8. E' vietata la custodia di pesci in modo continuativo in acqua in quantità insufficiente, povera di ossigeno, e in condizioni di temperatura, salinità e PH non conformi alle loro esigenze fisiologiche specifiche; il ricambio e l'ossigenazione dell'acqua devono essere garantiti; la lunghezza del contenitore deve essere 7 (sette) volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla prima. Oltre a tre animali nello stesso contenitore le dimensioni minime devono essere aumentate in proporzione.

Art. 26 Sanzioni

- 1) Ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24.11.1981, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate di seguito.
- 2) Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità, li sottopone a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche e etologiche, secondo quanto indicato nell'art. 4 - comma 1 - lettera a) del presente regolamento, chiunque fa lottare gli animali fra di loro, ovvero li addestra con metodi violenti e/o coercitivi, secondo quanto indicato nell'art. 4 - comma 1 - lettera d) del presente regolamento, chiunque abbandona un

animale domestico o comunque addomesticato, secondo quanto indicato dall'art. 4 - comma 1 - lettera b) del presente regolamento, è punito come stabilito dagli artt. 638-672-727 del codice penale.

- 3) Chiunque viola le altre norme contenute nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 così come modificato dall'art. 1-quater del D.L. 31.3.2003 n. 50.

Art. 27 Norme finali.

1. Sono da intendersi abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.